



Il diritto di sciopero nel diritto internazionale: il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia e le sue implicazioni

Claudio Di Turi

Professore associato di Diritto internazionale, Università della Calabria

Il 21 maggio 2026 la Corte internazionale di giustizia ha emanato l'atteso parere consultivo relativo al diritto di sciopero nella Convenzione n. 87 del 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (la Convenzione)¹, uno dei più importanti strumenti adottati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)².

Il parere era stato richiesto nel novembre 2023 al Giudice de l'Aja dal Consiglio di amministrazione dell'OIL, in base all'art. 37 della Costituzione di tale organizzazione e all'art. IX, par. 2, dell'Accordo tra essa e l'ONU³. Su queste basi normative, il Consiglio di amministrazione adottava una risoluzione in cui «[c]onscious that there is serious and persistent disagreement» fra le tre varie componenti dell'OIL (rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) riguardo all'interpretazione di una delle più importanti convenzioni elaborate in seno ad essa, domandava “urgently” alla Corte di rispondere al seguente quesito: «Is the right to strike of workers and their organizations protected under the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)?»⁴.

Premesso che la Corte, non senza significative divisioni al proprio interno, ha risposto affermativamente al quesito, prima di analizzare più in dettaglio il contenuto della pronuncia è utile rammentare che la decisione del Consiglio di amministrazione

¹ *Right to Strike under ILO Convention No. 87* (il Parere), consultabile in: www.icj-cij.org. In argomento, F. MARINELLI, *Beyond the Right to Strike: what the International Court of Justice Advisory Opinion Means for International Labour Law*, in www.sidiblog.org, 8 luglio 2026. Sul diritto di sciopero nel diritto internazionale, v. J. VOGT, T. NOVITZ, J. FUDGE (eds.), *The Right of Strike Reimagined*, Londra, 2026. Nella prassi dell'Ente ginevrino la Convenzione, che riconosce sia ai lavoratori che ai datori di lavoro il diritto di costituire e di aderire a organizzazioni volte alla tutela dei rispettivi interessi e di disciplinare attività e programmi (articoli 2-3), è ritenuta incorporare alcuni dei c.d. “core labour standards”, ossia norme fondamentali in materia di lavoro. Sul punto, sia consentito il rinvio a C. DI TURI, *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, 2007, pp. 60-65.

² L'OIL, creata nel 1919, costituisce uno dei più importanti Istituti specializzati dell'ONU e si propone la promozione della giustizia sociale e di migliori condizioni di lavoro (Preambolo della Costituzione; Dichiarazione di Filadelfia allegata alla Costituzione, 1944). L'OIL è informata al principio del tripartitismo, in base al quale i rappresentanti dei Governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori partecipano ai lavori degli organi principali dell'Ente: la Conferenza internazionale del lavoro (l'organo decisionale), il Consiglio di Amministrazione (l'organo esecutivo), l'Ufficio internazionale del lavoro (il Segretariato).

³ In argomento, L. MOLA, *The Request of the ILO to the ICJ for an Advisory Opinion on the Right to Strike: a Life-Saving Move?*, in www.sidiblog.org, 23 novembre 2023; C. DI TURI, *La demande d'avis consultative de l'Organisation internationale du travail sur le droit de grève à la Cour internationale de justice: quels enjeux pour les droits sociaux internationaux?*, in <https://journaldudroittransnational.it/>, 28 febbraio 2024; G. ZANOTTI, *The Right to Strike in International Law amid Legal Challenges: Exploring Alternatives to ILO Convention No. 87*, in www.ejiltalk.org, 29 agosto 2024.

⁴ Su taluni aspetti del procedimento, e segnatamente sulla richiesta alla Corte di emanare il parere “urgently” ex art. 65, par. 1, del suo Statuto e art. 103 del suo regolamento di procedura, come pure sull'ammissione al procedimento di talune ONG rappresentative di interessi di datori di lavoro e di lavoratori, v. O. KUC, M. GAPSA, *Right to Strike Advisory Proceedings: Some Procedural Aspects*, in *Chinese Journal of International Law*, 2025, p. 1 ss.

trova la origine in una “institutional crisis”⁵ deflagrata nel 2012 tra la componente dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale frattura, rivelatasi impossibile da comporre attraverso il negoziato tra le parti interessate, si è manifestata all’interno di alcuni organi permanenti dell’OIL, e segnatamente la Commissione degli esperti per l’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (organo di persone), la Commissione della Conferenza internazionale del lavoro per l’applicazione delle norme (organo a composizione tripartita) e la Commissione sulla libertà di associazione (anch’essa a composizione tripartita, ma che rientra nell’ambito delle procedure di controllo speciali) nell’esercizio – correlato alle rispettive competenze – della loro funzione di controllo dell’osservanza degli obblighi nascenti dalla *membership* dell’OIL.

In particolare, nonostante l’assenza di riferimenti al diritto di sciopero nella Convenzione, la Commissione degli esperti e la Commissione sulla libertà di associazione hanno progressivamente elaborato la posizione secondo cui esso costituisce un corollario necessario della libertà di associazione, mentre i rappresentanti dei datori di lavoro all’interno della Commissione per l’applicazione delle norme hanno ripetutamente affermato che né il testo della Convenzione, né i lavori preparatori di questo documento consentono tale interpretazione. Più in generale, i datori di lavoro contestavano la competenza della Commissione per l’applicazione delle norme a interpretare le convenzioni internazionali del lavoro, attività riservata alla sola CIG.

La Corte, affermata la propria giurisdizione – in quanto il quesito formulato rientra nell’ambito delle attività dell’organo richiedente ai sensi del citato art. IX, par. 2, dell’Accordo tra l’OIL e l’ONU⁶ – e respinta la richiesta di astenersi dall’emanare il parere ritenuto strumento meno efficace del dialogo sociale che caratterizza l’OIL⁷, risponde alla questione sottoposta facendo ricorso alle regole relative all’interpretazione contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CVDT, articoli 31-32): norme la cui natura consuetudinaria è stata da tempo riconosciuta da questo organo giurisdizionale⁸.

Com’è noto, l’art. 31 della CVDT, nell’indicare la “regola generale di interpretazione”, dispone che un trattato dev’essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo (par. 1); e che il contesto comprende il testo, il preambolo e allegati (par. 2), nonché ogni accordo in rapporto col trattato concluso tra tutte le parti in occasione della sua conclusione (lett. *a*) e ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come connesso ad esso (lett. *b*). Inoltre, secondo l’art. 31, par. 3, si terrà conto nell’interpretazione di un trattato degli accordi successivi intervenuti tra le parti in materia di interpretazione del trattato o della sua applicazione (lett. *a*); di qualsiasi prassi successiva attraverso cui si sia formato un accordo tra le parti circa la sua interpretazione (lett. *b*), nonché di qualsiasi

⁵ *Parere*, par. 51. In argomento, v. M. PERTILE, *La crisi del sistema di supervisione dell’OIL nel suo contesto: il timore è fondato, ma agitarsi non serve a nulla*, in *Lavoro e Diritto*, 2019, p. 407 ss.; nonché M. BORZAGA, R. SALOMONE, *L’offensiva contro il diritto di sciopero e il sistema di monitoraggio dell’OIL*, ivi, 2015, p. 455 ss.; J. BELLACE, *L’OIT et le droit de grève*, in *International Law Review*, 2014, p. 31 ss.

⁶ *Parere*, par. 32.

⁷ *Ivi*, par. 37.

⁸ *Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)*, in *I.C.J. Reports*, 1994, par. 41.

regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti (lett. c)⁹. Quanto all'art. 32, la norma disciplina le condizioni del ricorso ai mezzi complementari d'interpretazione.

Definito lo sciopero come «an activity consisting of a temporary work stoppage or slowdown wilfully effected by one or more groups of workers with a view to enforcing or resisting demands or expressing or supporting grievances»¹⁰, e nell'ambito di un'interpretazione puramente testuale della Convenzione, la Corte de l'Aja afferma anzitutto che la mancanza di riferimenti espliciti a tale nozione giuridica nella Convenzione non è, di per sé, elemento decisivo per escludere che essa si situi al di fuori dell'ambito di applicazione dello strumento a meno che il testo, il contesto, l'oggetto e lo scopo di esso non depongano in questo senso¹¹. Ciò premesso, la Corte esamina tre importanti disposizioni della Convenzione relative al diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni e di aderirvi (art. 2, cit.), nonché di dotarsi del proprio statuto, eleggere i propri rappresentanti, organizzare le attività e redigere programmi (art. 3, par. 1, cit.). Infine, l'art. 10 definisce la nozione di “organizzazione” come funzionale alla rappresentanza dei rispettivi interessi di tali categorie professionali¹².

La Corte afferma che, in assenza di spiegazioni delle nozioni di “attività” e “programmi” contenute nella Convenzione queste possono essere fornite attribuendo a tali termini un significato ordinario¹³; e, richiamando la prassi della Commissione sulla libertà di associazione, secondo cui lo sciopero consiste in un'interruzione temporanea dal lavoro o un suo rallentamento volontario effettuato da uno o più gruppi di lavoratori allo scopo di attuare richieste o rivendicazioni, oppure opporsi ad esse, riconduce lo sciopero alle “attività”, pertanto nell'ambito di applicazione della Convenzione¹⁴. A conferma di tale conclusione la CIG menziona il preambolo della Convenzione da cui risulta che la libertà sindacale rappresenta uno strumento per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Per il giudice de l'Aja, lo sciopero costituisce una delle principali attività attraverso cui i lavoratori promuovono i loro interessi nell'esercizio della libertà di associazione e la protezione del relativo diritto è compatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione alla luce dell'art. 31, par. 1, della Convenzione¹⁵.

⁹ Come la Corte ha affermato nel parere consultivo *Obligations of States in Respect of Climate Change*, 23 luglio 2025, «These means of interpretation are to be considered by way of a single combined operation» (par. 177).

¹⁰ Parere, par. 70.

¹¹ Ivi, par. 68. La Corte cita, a riguardo, il parere della Corte permanente di giustizia internazionale *Interpretation of the Convention of 1919 concerning Employment of Women during the Night*, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 50, pp. 375-376.

¹² Ivi, par. 69.

¹³ «The ordinary meaning of the term “activities”, which generally encompasses any action taken to pursue an objective, and of the term “programmes”, which generally means a set of planned actions pursued to achieve a result, is broad and encompasses the various dimensions of the activities and programmes of workers' organizations». Ivi, par. 70. Nella sua *Dissenting Opinion*, però, il giudice Hmoud afferma che «the ordinary meaning of the terms “activities” and “programmes” (...) could not indicate that strike action must necessarily fall within the ambit of the “freedom of association”» (par. 9).

¹⁴ Parere, par. 70. Tali conclusioni sono criticate dal giudice Abraham, che nella sua opinione dissenziente afferma che lo scopo dell'art. 3 della Convenzione «is not to protect or guarantee a given activity in particular, but to affirm that a trade union is free to organize its activity or activities as it sees fit, without external interference» (par. 27).

¹⁵ Ivi, par. 72 ss. Si noti che il Governo Italiano, nel *Written Statement* presentato nel corso del procedimento, aveva adottato una posizione simile, sostenendo che «there is no obstacle to recognising that the right to strike is closely

Venendo ora all'interpretazione degli elementi successivi alla conclusione della Convenzione, la Corte rileva l'assenza di accordi tra gli Stati parti successivi alla Convenzione, che ne abbiano ad oggetto l'interpretazione: su tali basi, essa dichiara l'inapplicabilità dell'art. 31, par. 3, lett. a), CVDT.

Diversa è la valutazione dell'art. 31, par. 3, lett. b), che richiede che si tenga conto – oltre al contesto del trattato – della prassi seguita dagli Stati nella sua applicazione che evidenzia un accordo circa la sua interpretazione. Secondo la Corte essa «constitutes an authentic means of interpretation aimed at establishing the existence of a common understanding of the parties» circa il senso da attribuire a un trattato, che il Giudice si propone di accertare avuto riguardo alle pronunce degli organi di controllo dell'OIL, alle norme interne e alle decisioni dei giudici nazionali relative al diritto di sciopero¹⁶.

Esaminata la pratica della Commissione degli esperti, della Commissione sulla libertà sindacale e di alcune Commissioni d'inchiesta istituite ex art. 26 della Costituzione OIL per esaminare ricorsi contro la presunta inosservanza da parte di taluni Stati membri della Convenzione, la Corte osserva che se pure tali organi «have progressively recognized the right to strike as being protected under Convention No. 87, a position that they now have affirmed for decades», le relative pronunce non costituiscono in sé prassi successiva ai sensi della citata disposizione della CVDT¹⁷. Del resto, prosegue il principale organo giurisdizionale dell'ONU, all'interno dell'OIL non sono mancate reazioni di alcuni Stati membri contrarie alle menzionate prese di posizioni degli organi di controllo di questa Organizzazione, e ciò le impedisce di concludere nel senso che esista una prassi successiva alla conclusione della Convenzione che stabilisca un accordo tra le Parti circa tale modalità d'interpretazione di essa. A conclusioni non dissimili il Giudice de l'Aja perviene, inoltre, circa la valutazione della prassi statale colta nell'esercizio della funzione legislativa e giurisdizionale¹⁸.

Il cuore della pronuncia è rappresentato dalle considerazioni della Corte circa il rilievo da accordare, nell'interpretazione della Convenzione, a ogni regola pertinente di diritto internazionale applicabile alle relazioni tra le Parti (art. 31, par. 3, lett. c, CVDT) disposizione che, com'è noto, incorpora il principio della c.d. “integrazione sistemica”, oggetto di crescente attenzione sia da parte della dottrina¹⁹ che della Commissione di diritto internazionale²⁰.

Il problema dell'esatta individuazione delle Parti nelle cui relazioni le pertinenti regole del diritto internazionale devono essere applicate non può essere in questa sede

linked to the principle of freedom of trade union association and therefore it is also protected, *albeit indirectly*, by the ILO Convention No 87/1948» (sottolineatura nostra).

¹⁶ Ivi, par. 77 s.

¹⁷ Del resto, anche la Commissione del diritto internazionale ha affermato che la prassi di tali organi non costituisce, in sé, “pratica successiva”, poiché essa non è attribuibile agli Stati: ILC, *Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties*, in *Yearbook of the international Law Commission*, 2018, part two, par. 51 (conclusion 13).

¹⁸ Parere, paragrafi 79-89.

¹⁹ C. MCLACHLAN, *The Principle of Systemic Integration in International Law*, Oxford, 2024.

²⁰ *Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2006, vol. II, part two, p. 206 ss.

affrontato in modo esaustivo²¹, ma solo evocato sottolineando che la disposizione non specifica se – ai fini dell’interpretazione del trattato – nell’individuazione delle norme di diritto internazionale “pertinenti” e “applicabili” sia necessario che *tutte* le Parti al trattato da interpretare siano anche Parti ai trattati che incorporano le pertinenti disposizioni di diritto internazionale invocate a fini interpretativi²². Secondo la Corte, la disposizione non richiede che tutte le Parti al trattato da interpretare siano vincolate dalla medesima norma di diritto internazionale perché questa sia tenuta in conto: è sufficiente che essa esprima una comune intesa circa il significato da attribuire al trattato da interpretare²³.

Pur sostenendo che non vi sia alcuna regola di diritto internazionale contenuta in un trattato che vincoli tutte le Parti alla Convenzione, la Corte richiama il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) e il Patto sui diritti civili e politici (PIDCP) alcune norme dei quali contengono disposizioni che concernono il diritto di sciopero²⁴. In particolare, mentre l’art. 8 del PIDESC tutela esplicitamente il diritto di sciopero, nessuna menzione viene fatta nell’art. 22 del PIDCP relativo alla libertà di associazione, per quanto la prassi ultraventennale del Comitato dei diritti dell’uomo – l’organo di controllo del PIDCP – abbia fatto rientrare nell’ambito di applicazione della norma la tutela del diritto di sciopero²⁵.

Per la Corte, i due Patti non sono solo rilevanti, ma anche applicabili nelle relazioni tra le Parti alla Convenzione in considerazione dell’elevato grado di sovrapposizione tra gli Stati ad essi vincolati e quelli obbligati dalla Convenzione, il che è indice importante circa l’esistenza di una comune intesa (“common understanding”) delle Parti circa alcune disposizioni del trattato da interpretare. La Corte, in particolare, precisa che tale comune intesa può essere presunta quando le norme contenute nelle fonti esterne «have been so widely adopted that they can be considered implicitly accepted by all parties to the treaty being interpreted»²⁶; né l’«high level of overlap» tra gli Stati parti della Convenzione e quelli ai due Patti risulta attenuato dalla mancata adesione ad essi di un numero limitato di Stati (Comore, Cuba, Kiribati, Saint Lucia), dall’assenza di riserve ai due Patti da parte di due Stati (Svizzera e Costa Rica) e dall’oggetto delle riserve formulate da altri Stati (Giappone e Bangladesh) circa l’art. 8 del PIDESC²⁷ per quanto, come ha affermato il

²¹ Nella sua opinione separata, il Presidente della Corte Isagawa rileva l’esistenza di “different approaches” alla questione: par. 4.

²² Nella propria precedente giurisprudenza, la Corte ha fatto ricorso all’interpretazione sistemica nel caso delle *Piattaforme petrolifere (Repubblica Islamica dell’Iran c. Stati Uniti)*, 6 novembre 2003, in *ICJ Reports* 2003, par. 41. Appena incidentalmente, è il caso di notare che la norma non specifica se le regole applicabili del diritto internazionale devono essere determinate alla data in cui il trattato è stato concluso, o alla data in cui sorge la controversia.

²³ Parere, par. 90. Si noti che è la prima volta che la Corte esprime tale punto di vista nella propria giurisprudenza che il giudice Tomka stigmatizza nella sua *Dissenting Opinion* in quanto incompatibile con il fine dell’art. 31, par. 3, lett. c), della CVDT: «a rule that does not bind all parties is an awkward vehicle for expressing what they are said to hold in common» (par. 66).

²⁴ Per una panoramica degli strumenti internazionali sul diritto di sciopero, v. T. NOVITZ, *Preserving and Enhancing the International Right to Strike*, in <https://open.labourlawcommunity.org/OPEN-n-2-2025.pdf>, 2026.

²⁵ Nella cit. *Dissenting Opinion*, il giudice Hmoud critica il ricorso ai due Patti in quanto «separate treaty régimes» rispetto alla Convenzione (par. 30; par. 42).

²⁶ Parere, par. 92. Tuttavia, nella sua *Separate Opinion*, il giudice Nolte critica tale impostazione sostenendo che «it cannot (...) simply presumed that freedom of association under Convention no. 87 has the same scope and meaning as the freedom of association that is enshrined in the human rights Covenants» (par. 17).

²⁷ Per una valutazione di tale prassi da parte della Corte, v. J.C. NIPPERT, S. GEIERSBACH, *(Un)Common Understandings. Systemic Integration and State Consent in the ICJ’s Right to Strike Opinion*,

giudice Nolte, «mere non-objection, toleration or acquiescence cannot, without more, establish a sufficient commonality for the purpose of identifying a consent-based, authentic element of treaty interpretation under Article 31»²⁸.

Invece, anche da una dichiarazione congiunta adottata nel 2019 dagli organi di controllo dei due Patti²⁹ secondo cui il diritto di sciopero è un corollario dell'effettivo esercizio della libertà di costituire e aderire a organizzazioni sindacali, la Corte conclude che la protezione del diritto di sciopero ricade nello scopo della Convenzione³⁰.

Per quanto il ricorso all'art. 31 CVDT non porti a una interpretazione della Convenzione tale da lasciarne il senso ambiguo o irragionevole, la Corte richiama l'art. 32 di tale strumento che consente l'utilizzo, quali mezzi complementari di interpretazione, (anche) dei lavori preparatori e delle circostanze in cui fu concluso il trattato per confermare l'interpretazione emersa grazie alla regola generale d'interpretazione: alla luce del carattere non esaustivo dell'elenco contenuto nell'art. 32, la Corte evoca i lavori preparatori della Convenzione, la pratica successiva degli Stati³¹, le pronunce degli organi di supervisione dell'OIL, i pertinenti strumenti regionali e la relativa giurisprudenza degli organi incaricati del loro monitoraggio, nonché le decisioni di altri organi regionali³². Mentre per quanto concerne i *Travaux préparatoires* la Corte ne rileva la *inconclusiveness* alla luce dei limitati riferimenti al diritto di sciopero nella fase iniziale del lavoro di redazione del testo³³, viceversa dalla pratica di una *significant majority of States* parti alla Convenzione quale metodo supplementare d'interpretazione, la Corte trae ulteriore conferma circa la garanzia del diritto di sciopero nell'ambito della Convenzione³⁴.

Nel pensiero della Corte ampio risalto assume pure il peso da attribuire alle pronunce degli organi di controllo OIL. Richiamando la sentenza *Diallo* in cui a proposito del Comitato per i diritti dell'uomo quale organo di controllo dell'osservanza del PIDCP aveva ritenuto di riconoscere "great weight" alla sua attività interpretativa³⁵ la Corte, pur ammettendo le diverse caratteristiche degli organi del monitoraggio operanti in seno all'OIL conclude, *mutatis mutandis*, per la similarità della funzione tra questi e quelli operanti nel settore dei diritti umani. Pur confermando che essa non è in alcun modo obbligata a conformare la propria funzione giurisdizionale alla prassi di tali organi³⁶, la Corte interpreta l'attività degli organi OIL come "progressively converged" nel

<https://voelkerrechtsblog.org>, 30 luglio 2026; J. ARATO, J. URIBURU, *Treaty Interpretation in the ICJ's Opinion on the Right to Strike*, in www.ejiltalk.org, 28 maggio 2026.

²⁸ *Separate Opinion of Judge Nolte*, cit., par. 29.

²⁹ Committee on Economic, Social and Cultural Rights and Human Rights Committee, *Statement on freedom of association, including the right to form and join trade unions*, 6 December 2019, UN Doc. E/C.12/66/5-CCPR/C/127/4, (par. 1).

³⁰ Parere, paragrafi 93-98.

³¹ Si noti che, in questa sezione del Parere, la pratica successiva degli Stati viene in rilievo come metodo complementare d'interpretazione, e non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 31, par. 3, lett. b), che riguarda invece la regola generale d'interpretazione.

³² Parere, par. 100; par. 103.

³³ Ivi, par. 111.

³⁴ Ivi, par. 115.

³⁵ *Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, in *I.C.J. Reports* 2010 (II), p. 664, par. 66.

³⁶ Ivi, par. 101.

riconoscere che il diritto di sciopero sia protetto dalla Convenzione, qualificandone le pronunce di questi ultimi OIL quale mezzo complementare d'interpretazione *ex art.* 32 CVDT³⁷.

Infine, sempre quali mezzi complementari d'interpretazione della Convenzione, la Corte valuta la rilevanza di alcuni strumenti regionali di tutela dei diritti umani e delle pronunce degli organi incaricati di assicurarne l'osservanza in quanto ritenuti idonei a riflettere la posizione degli Stati parti di tali strumenti circa la relazione tra la tutela del diritto di sciopero e la libertà di associazione. Vengono, così, in esame la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), la Dichiarazione di Pretoria sui diritti economici, sociali e culturali in Africa (2004), gli strumenti elaborati in seno alla Comunità sudafricana di sviluppo, la Carta araba dei diritti dell'uomo (2004), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Carta dell'Organizzazione degli Stati americani, il Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo (c.d. Protocollo di San Salvador del 1988).

La Corte ritiene che le pertinenti disposizioni di tali strumenti, per come interpretati dai relativi organi di controllo, riconducono la protezione del diritto di sciopero nell'ambito della libertà sindacale a conferma dell'interpretazione risultante dall'applicazione dell'art. 31 CVDT e che quindi il diritto di sciopero è tutelato dalla Convenzione³⁸. Tuttavia, anche l'impiego di tali strumenti internazionali non è andato esente da rilievi critici da parte di alcuni giudici della Corte. Così, ad es., il giudice Nolte ha ritenuto "inappropriato" l'impiego di fonti di natura regionale per interpretare uno strumento universale³⁹, il giudice Hmoud ha rilevato che i sistemi arabo, europeo e interamericano disciplinano diversamente il diritto di sciopero⁴⁰, mentre il giudice Bhandari ha giudicato il ricorso a tali fonti come non necessario⁴¹.

È ora utile, giunti al termine della disamina della pronuncia della Corte, domandarsi quale ne siano la portata, i limiti e le conseguenze. Tali interrogativi non paiono superflui, alla luce della frequente erosione delle garanzie sui luoghi di lavoro da parte di molti Governi, dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro con l'avvento di processi di automazione e del crescente ruolo dell'intelligenza artificiale.

Colpisce, anzitutto, il tenore fortemente critico delle opinioni dissenzienti dei giudici Tomka, Abraham, Xue e Hmoud, ma anche le opinioni separate e le dichiarazioni dei giudici della maggioranza a dimostrazione della delicatezza del quesito posto alla Corte, plasticamente resa esplicita dalle parole del giudice Cleveland: «Workers do not form organizations to play cards»⁴².

³⁷ Parere, par. 116 ss. Si vedano, però, le considerazioni critiche del giudice Abraham, che nella sua cit. opinione dissenziente ha stigmatizzato l'approccio della Corte come tale da «jeopardiz(e) the harmony of international jurisprudence» (par. 66). In argomento, v. M. EMBERLAND, *A Framework for the Weight of Treaty Body Output: The ICJ's Right to Strike Advisory Opinion*, in www.ejiltalk.org, 8 giugno 2026.

³⁸ Ivi, par. 137; par. 139.

³⁹ *Separate opinion*, cit., par. 50.

⁴⁰ *Dissenting opinion*, cit., par. 52.

⁴¹ *Declaration of Judge Bhandari*, par. 15; par. 17.

⁴² *Declaration of Judge Cleveland*, par. 5.

Testimonianza chiara del carattere spinoso della questione è, anzitutto, la rinuncia della Corte a pronunciarsi sul contenuto, l'ambito di applicazione e le condizioni di esercizio del diritto *de quo*⁴³ che probabilmente inciderà tanto sull'impatto che il Parere avrà negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, quanto sulla sua effettiva applicazione all'interno dell'OIL: non solo per quanto attiene all'eventuale forza obbligatoria da riconoscere al Parere, di per sé non contraria allo Statuto della Corte⁴⁴, ma anche ai fini della ricomposizione della crisi istituzionale di cui si è fatto cenno in precedenza e del recupero di credibilità dei meccanismi di controllo in essa vigenti, a lungo considerati come la "Rolls-Royce" dei sistemi internazionali di monitoraggio⁴⁵.

Nonostante tali profili sembrano attenuare la rilevanza del Parere vi sono, nondimeno, alcuni elementi che ne valorizzano la portata. Si pensi, ad esempio, al rilievo riconosciuto all'attività degli organi del controllo periodico operanti in seno all'OIL, la cui funzione di accertamento è risultata di grande importanza nell'impianto del Parere; oppure al parallelismo tra il diritto internazionale del lavoro e il diritto internazionale dei diritti umani nella regolamentazione del diritto di sciopero che emerge dal Parere e che è sottolineato espressamente in alcune opinioni dissenzienti⁴⁶: ciò evoca la crescente interazione tra le diverse branche del diritto internazionale, a conferma dell'unità complessiva di questo ordinamento giuridico nonostante la sua articolazione in differenti settori.

Settembre 2026

⁴³ Parere, par. 140.

⁴⁴ P. LEKHI, *When Advice Should Have Turned Binding: A Missed Opportunity*, in www.ejiltalk.org, 1° giugno 2026.

⁴⁵ F. MAUPAIN, *Le droit de grève devant la CIJ: un défi historique pour la cohérence et l'impact du système de contrôle de l'OIT*, in *Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale*, 2026, p. 6 ss.

⁴⁶ *Dissenting Opinion of Judge Xue*, par. 2.